

Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni deve essere rapportato al momento storico in cui viene compiuto l'atto di disposizione.
(Sent. Trib. Macerata n. 599 del 17/05/2019)

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Macerata, nella persona della Dott.ssa Alessandra Canullo, ha risolto un caso di revocatoria ordinaria, dichiarando che il pregiudizio patrimoniale, subito dal creditore a causa dell'atto di disposizione, deve essere riferito al momento storico in cui l'atto viene compiuto dal debitore; di tal che se in quel momento il patrimonio residuo dello stesso sia ancora sufficiente a garantire le ragioni creditorie, restano irrilevanti le successive disposizioni che ne hanno depauperato le garanzie.

La vicenda: una società creditrice di una persona fisica proponeva azione revocatoria ex art. 2901 C.c. al fine di far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto con il quale quest'ultimo conferiva gran parte dei suoi beni immobili in una società inglese di diritto comunitario (trust).

Successivamente la stessa persona fisica conferiva ulteriori beni immobili e mobili nella stessa società, divenendo nullatenente.

Il Giudice, muovendo dalle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria (*eventus damni, scientia damni e consilium fraudis*), specifica che la mancanza di uno soltanto di tali requisiti comporta il rigetto della domanda.

Pertanto mentre per il creditore è necessario provare soltanto la variazione patrimoniale *in pejus* del proprio debitore, questi, *contra*, può provare che nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato il valore per garantire il suo debito nel preciso momento in cui l'atto viene compiuto, a nulla rilevando che successivamente, lo stesso debitore, si sia spogliato di tutti i beni con altri atti non collegabili a quello revocando (Cass. 23743/11, Cass. ord. 3538/19).

Quindi se anche dopo l'atto sottoposto a revocatoria residui un patrimonio tale da poter soddisfare il credito, l'azione revocatoria non sarà ammissibile; e ciò anche se con altri atti immediatamente successivi il soggetto sia divenuto pressochè nullatenente.

Per tali motivi l'azione revocatoria dovrà essere proposta sempre nei confronti di tutti gli atti dispositivi compiuti dal debitore.

Avv. Michele Cataldi